



TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FALLIMENTARE

composto dai signori magistrati:

DOTT. LUCIANO ALFANI - Presidente
DOTT. MASSIMO GABALLO - Giudice relatore
DOTT.SSA GIOVANNA GOLINELLI - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull' istanza ex art. 182 *bis* comma 6 L.F. proposta da
con sede in Curno Via Bergamo n. 25, in persona del legale
rappresentante nato a Serina il

27.10.1960.

CASO
Premesso
che con istanza depositata in data 5.4.2001 la società
ha chiesto a questo Tribunale di disporre ai sensi dell' art.
182 *bis* comma 6 L.F. il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o
esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, in relazione
alle trattative in corso per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti;

che, in sintesi, la proposta di accordo prevede l' intervento del terzo
il quale acquisterebbe l' intero capitale della società e in qualità di
socio metterebbe a disposizione la somma complessiva di € 2.400.000, dei
quali € 2.120.000 per il pagamento dei creditori in trattativa suddivisi nelle
seguenti classi:

- 1) promissori acquirenti di immobili per caparre e acconti da soddisfare al 95 %, per un importo da corrispondere di € 808.671,71;
- 2) dipendenti per € 20.414,87 da soddisfare al 90 % per un importo da corrispondere di € 18.371,58;
- 3) artigiani per € 323.637,56 da soddisfare al 40 % per un importo da corrispondere di € 129.455,02;
- 4) professionisti per € 195.876,19 da soddisfare al 35 % per un importo da corrispondere di € 68.556,67;
- 5) ipotecari per € 703.700,31 da soddisfare al 90 % per un importo da corrispondere di € 633.630,28;
- 6) banche chirografarie da soddisfare al 27 % per un importo da corrispondere di € 219.224,36;

7) chirografari per € 790.962,28 da soddisfare al 20 % per un importo da corrispondere di € 158.192,46;

8) postergati per € 2.665.420 per i quali non si prevede alcuna soddisfazione;

che la proposta di accordo prevede il pagamento integrale dei creditori esclusi dalle trattative - i cui crediti ammontano complessivamente a € 275.348,54 alla data del 15.2.2001 - garantito dal deposito di € 280.000 costituito dal terzo

presso la BANCA DI BANCA C. con mandato irrevocabile di pagamento condizionato all' omologazione definitiva dell' accordo di ristrutturazione;

che il dott. professionista avente i requisiti di cui all' art. 67 comma 3 lettera d) L.F., sulla scorta della effettiva capacità patrimoniale finanziaria del terzo, ha dichiarato l' idoneità della proposta avanzata da E., se accettata, ad assicurare il regolare - *id est*, immediatamente dopo la definitività dell' omologa dell' accordo - pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare,

che il creditore si è opposto all' accordo di ristrutturazione in parola, ritenendo, peraltro immotivatamente, l' importo di € 2.400.000, complessivamente impegnato dalla società *„ non adatto a garantire il pagamento integrale di eventuali creditori non aderenti alla proposta;*

che gli ex dipendenti A. E., B.A., B.P., G.C., G.D., M.F., M.S. e P.M., sette dei quali esclusi dall' accordo in quanto titolari di crediti inferiori a € 5.000, si sono opposti all' accordo di ristrutturazione in parola, evidenziando:

1) di essersi dimessi dopo il 15.2.2011 (data di quantificazione dei crediti) ma prima della presentazione della proposta di ristrutturazione;

2) di avere pertanto maturato crediti per TFR erroneamente non considerati nell' accordo;

3) che la proposta di accordo prevede di corrispondere agli oppositori somme non solo inferiori a quelle spettanti, ma anche ratealmente entro la metà dell' anno 2012, mentre invece il pagamento dei creditori esclusi dall' accordo dovrebbe essere integrale alla scadenza;

che la proposta è corredata dalla documentazione prescritta dalla legge;

ritenuto

all' esito dell' udienza camerale,

che l' opposizione di non è in alcun modo motivata, riducendosi all' apodittica affermazione dell' insufficienza dell' importo messo a disposizione dal terzo finanziatore per il pagamento dei debitori estranei all' accordo;

che l' opposizione proposta dagli ex dipendenti è, allo stato, infondata in quanto:

1) non appare illegittima la scelta della società proponente di prendere in esame in questa fase preparatoria dell' accordo la sua complessiva posizione debitoria alla data del 15.2.2011, non molto precedente alla presentazione della proposta in data 5.4.2011;

2) l' accordo definitivo per essere omologato dovrà comunque prevedere il pagamento regolare – nel senso di integrale e immediatamente successivo alla definitività dell' omologa, con previsione di interessi e, se dovuta, rivalutazione monetaria per i crediti già scaduti – dei creditori esclusi dallo stesso;

che pertanto l' istanza come sopra proposta appare meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con la maggioranza prevista dal primo comma dell' art. 182 *bis* L.F., nonché le condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;

visto l' art. 182 *bis* commi 6 e segg. L.F.,

DISPONE
il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati;

ASSEGNA

il termine di sessanta giorni per il deposito dell' accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma dell' art. 182 *bis* L.F.

Bergamo, 5.5.2011.

IL PRESIDENTE
(dott. Luciano Alfani)